



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

R.C. Prodotti

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza



Vittoria
Assicurazioni

Area Riservata	pag. 2
Glossario	pag 4
Norme che regolano l'Assicurazione in generale	pag 5
Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Prodotti	pag 8
Condizioni aggiuntive	pag 11

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - www.vittoriaassicurazioni.com - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

R.C. PRODOTTI - Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato, in base a quanto risulta in polizza)	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
---	-----------------------	---	---	--

Sezione Responsabilità Prodotti

Scoperto obbligatorio	16	10% con il minimo e massimo pattuiti all'atto dell'emissione del contratto e riportati sul simple di polizza	====	Non previsto
Regolazione del Premio – Mancata comunicazione dei dati	20	====	Euro 5.000,00 nei 30 giorni successivi alla scadenza Euro 10.000,00 decorso il 30° giorno.	Non previsto

Glossario

Nel testo che segue si intendono:

- per Assicurazione

il contratto di assicurazione;

- per Polizza

il documento che prova l'assicurazione;

- per Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

- per Impresa

Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici;

- per Premio

la somma dovuta all'Impresa;

- per Indennizzo

la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;

- per Cose

sia gli oggetti materiali che gli animali;

- per Sinistro

La richiesta di risarcimento per danni per i quali è prestata l'assicurazione.

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa resistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto delle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati;

altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Variazioni del rischio assicurato e clausola tranquillità

Premesso che restano confermati:

- il contenuto dell'art.1 in merito alle conseguenze sul diritto alla prestazione assicurativa in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze del Contraente/Assicurato al momento della stipulazione della polizza (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile);
- le esclusioni previste dalla polizza;
- i massimali assicurati

l'Impresa rinuncia all'obbligo posto a carico del Contraente/Assicurato dall'art. 1898 del Codice Civile circa l'immediata comunicazione dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se le nuove situazioni fossero esistite e fossero state conosciute dall'Impresa al momento della stipulazione della polizza, l'Impresa stessa avrebbe comunque accettato di stipulare la presente polizza, ma a condizioni di premio più elevate.

Resta invece confermato l'obbligo del Contraente/Assicurato di comunicare immediatamente i mutamenti che modificano il rischio aggravandolo in modo tale che, se conosciuti dall'Impresa, questa non avrebbe accettato la stipulazione della presente polizza.

La rinuncia all'immediata comunicazione vale sino alla prima scadenza anniversaria successiva al momento in cui si verificano i mutamenti del rischio, temporanei o definitivi, fermo restando che l'Impresa ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificato l'aggravamento.

Se, invece, il Contraente/Assicurato non comunica neppure in occasione di detta scadenza anniversaria le circostanze che hanno aggravato il rischio durante l'anno assicurativo, le pattuizioni previste dal presente articolo diverranno nulle e resterà confermato a tutti gli effetti il disposto del succitato art 1898 del Codice Civile.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 del codice civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 Durata e proroga della polizza

Ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, così come modificato dall'art. 21 della L. n°99 del 23 luglio 2009, qualora la durata della polizza sia superiore a cinque anni l'Assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Fermo quanto sopra, la polizza di durata non inferiore ad 1 anno, giunta alla sua naturale scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza medesima, è prorogata una o più volte, per una durata di 1 anno per ciascuna proroga.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 - Foro competente e mediazione obbligatoria

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo

contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell'art. 5 del D. Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito "Decreto 28").

Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.

La parte che viene chiamata in mediazione (sia Vittoria, sia il contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all'organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.

Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.

In ogni caso la parte istante si impegna:

1. ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: mediazione@pecvittoriaassicurazioni.it
2. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile Prodotti

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Qualora in polizza sia riportato il "Limite di indennizzo derivante da interruzioni di attività", l'assicurazione comprende, entro il limite ivi indicato, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Se in polizza non è indicato il predetto limite, la presente estensione non è operante.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).

Art. 14 - Limiti di indennizzo

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso dell'Impresa:

- per sinistro
- per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all'anno
- per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione;
- per "sinistro in serie": intendendosi per tale una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatesi in più prodotti ed in più anni.

Art. 15 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

In caso di "sinistro in serie", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

Art. 16 - Scoperto obbligatorio

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun danno con i minimi ed i massimi indicati nel frontespizio.

Art. 17 - Esclusioni e precisazioni

Sono esclusi dall'indennizzo:

- a) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al

- suo controvalore;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;
 - e) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dall'Impresa;
 - d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
 - e) i danni derivanti direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
 - f) dalla presenza di organismi geneticamente modificati (O.G.M.) nei prodotti assicurati;
 - g) i danni diretti o indiretti da campi magnetici.

Art. 18 - Rischi atomici e danni da inquinamento

Sono esclusi dall'assicurazione i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art. 19 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi USA, Canada e Messico), e per i danni ovunque verificatisi.

Per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico lo scoperto è quello specificatamente indicato nel frontespizio.

Sono comunque esclusi i risarcimenti a carattere punitivo (punitive or exemplary damages).

Art. 20 - Regolazione del premio

1. Se il premio è convenuto, in tutto od in parte, in base ad elementi di rischio variabili, lo stesso è anticipato in via provvisoria come risultante dal conteggio esposto in polizza.

Alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata della polizza, il premio verrà regolato in base alle variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio, fermo restando il premio minimo di regolazione stabilito in polizza.

A tale scopo, entro i 90 giorni successivi alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata della polizza, il Contraente deve fornire per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. i dati necessari alla regolazione e cioè, secondo il caso, l'indicazione:

- del volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA);
- degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

2. Se il Contraente non effettua entro detto termine la comunicazione dei dati, relativamente ai sinistri denunciati nell'annualità per la quale resta in sospeso la

regolazione premio e non ancora indennizzati, l'Impresa applicherà, oltre agli scoperti e/o franchigie già previste in polizza, una:

- franchigia assoluta di 5.000 Euro nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato per la comunicazione dei dati;
- franchigia assoluta di 10.000 Euro decorso il 30° giorno come previsto dal punto che precede.

L'adempimento all'obbligazione prevista per la comunicazione dei dati ancorché tardiva esclude l'applicazione della penale sui sinistri non ancora indennizzati.

3. Se il Contraente effettua entro detto termine la comunicazione dei dati potranno risultare le seguenti ipotesi:

- qualora in base agli elementi comunicati, risultasse un credito a favore del Contraente l'Impresa restituirà l'importo dovuto al netto delle imposte versate, fermo il premio minimo di regolazione indicato in polizza.
- nel caso in cui, invece, risultasse un credito a favore dell'Impresa il Contraente è tenuto al pagamento della somma dovuta, comprensiva delle imposte.

In ogni caso le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi a quello della richiesta.

Qualora il Contraente non effettui il pagamento della somma dovuta a titolo di regolazione del premio l'Impresa, trascorso tale termine e a condizione che il Contraente abbia pagato il premio anticipato di polizza stabilito per l'annualità in corso, liquiderà i danni sui sinistri denunciati nella nuova annualità assicurativa in misura proporzionale al rapporto tra:

- il premio anticipato di polizza in via provvisoria e
- la somma del premio anticipato di polizza in via provvisoria e l'importo risultante a credito dell'Impresa per effetto della regolazione del premio.

4. Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio anticipato di polizza, tale premio viene rettificato dall'Impresa a partire dalla prima scadenza annuale successiva a quella di detta regolazione e fino ad un importo pari al 75% dell'ultimo premio consuntivo.

Il mancato pagamento del premio anticipato di polizza stabilito comporta la sospensione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1901 cod. civ..

Art. 21 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. **Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Condizioni aggiuntive

(applicabili soltanto se espressamente richiamate)

pag. 11
di 12

A) Componenti per aeromobili.

Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da prodotti aventi destinazione specifica nel settore aeromobili.

B) Esclusione danni ad immobili.

Sono esclusi dalla garanzia i danneggiamenti ad immobili e manufatti costruiti in tutto od in parte con prodotti assicurati.

Note

N
O
T
E

A series of horizontal blue lines for writing notes, spanning most of the page width and positioned to the right of the vertical header.



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB014910-PRD-EDZ-0119 - R.C. PRODOTTI